

## ***L'invalido civile può scegliere la rendita più conveniente***

*La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4868 dell' 11 Marzo 2016, ha definito che le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.*

.....

La sentenza in commento ha sottolineato che sono incompatibili le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno con le prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per guerra, lavoro o servizio (ad esempio la rendita vitalizia INAIL) nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi .

A questa regola fanno eccezione e sono quindi cumulabili le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali. In ogni caso, è data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

### ***Il fatto***

La controversia trae origine dalla sentenza con cui la Corte d'appello confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta da un lavoratore, già titolare di rendita INAIL, alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile.

La Corte territoriale, nel pervenire a tali conclusioni, faceva richiamo alle risultanze degli accertamenti medico-legali espletati in grado di appello che avevano rimarcato come il giudizio di invalidità dovesse essere limitato ad alcune patologie giacché le ulteriori affezioni integravano patologie coesistenti con malattie già indennizzate dall'Inail come menomazione fisica nella misura del 45% osservando, in ogni caso, che il procuratore dell'appellante aveva dichiarato nell'interesse del proprio assistito, di optare per il trattamento erogato dall'Inail.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Il lavoratore proponeva quindi ricorso in Cassazione , contestando la sentenza per aver affermato l'incompatibilità fra le prestazioni dell'assegno di invalidità civile e della rendita INAIL. Osservava, per contro, che il chiaro dettato normativo di cui alla disposizione della Legge n.407/1990, consentiva di ritenere che la situazione di incompatibilità fra le prestazioni non sorgeva al momento dell'accertamento del diritto bensì solo al momento della erogazione, prevedendosi in tal sede la facoltà dell'interessato, di optare per la prestazione più favorevole.

### ***La decisione***

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

In premessa i Giudici Supremi ricordavano che l'articolo 3, comma 1, della legge 29 Dicembre 1990, n. 407, come integrato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sancisce testualmente: "Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole".

Il testo normativo, aggiungeva la Corte, è, invero, inequivoco nell'affermare l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, ovvero (come nel caso della rendita vitalizia erogata dall'INAIL) contratte per causa di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione alla regola – e sono, dunque, cumulabili – le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali.

Ne conseguiva pertanto che, "mentre vanno senz'altro escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione di inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi dell'art.12 della legge n.118 del 1971, la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla legge n.382 del 1970, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'art.1 della legge n.381 del 1970, ricade, invece, nella previsione di incompatibilità (e,

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

perciò stesso di incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia.

Doveva, peraltro, rilevarsi che, contrariamente a quanto sostiene la Corte territoriale, il ripetuto regime di incompatibilità non comporta la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di beneficiarne in cumulo con le prestazioni dalla legge espressamente e specificamente indicate, tra le quali la rendita INAIL in quanto prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratte a causa di lavoro.

Detto principio, concludevano i Giudici facendo riferimento alla propria giurisprudenza precedente sul punto, "in tema di prestazioni per inabilità lavorativa, la norma di cui all'art. 3, comma primo della legge n. 407 del 1990 (nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 412 del 1991), che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali, e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi".

Da tutto quanto sopra descritto, ne derivava l'accoglimento del ricorso.

### ***In definitiva***

Qualora il lavoratore sia titolare di due o più misure, non significa che la seconda gli debba essere rigettata, ma solo che spetta al richiedente scegliere quella a lui più favorevole dal punto di vista economico, in quanto si cerca di evitare che un assicurato cumuli indebitamente più pensioni o rendite.

Pertanto, il fatto di ricevere già una rendita INAIL non è di per sé ostativo alla valutazione di una diversa malattia che darebbe luogo al diritto all'assegno per invalidità civile, ma si deve procedere ad accertare lo stato che dà diritto a due diversi trattamenti assistenziali e,

una volta verificata la doppia titolarità, sarà l'assicurato, a dover scegliere quale trattamento percepire, stante l'incompatibilità tra le diverse prestazioni stabilite dalla legge.

La Cassazione ha quindi chiarito che l'incompatibilità tra le prestazioni previdenziali non scatta al momento dell'accertamento, bensì al momento dell'erogazione della prestazione. Per cui, una volta accertato il diritto a percepire la rendita, l'assicurato può scegliere il trattamento economico a lui più favorevole.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)